

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 09-01-1995 REGIONE BASILICATA

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 4
del 12 gennaio 1995

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 3

Indirizzi programmatici

1. Tutto il territorio agro - silvo - pastorale della Regione

è soggetto a pianificazione faunistico - venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione e le Province cooperano al fine della realizzazione della pianificazione faunistico - venatoria.

3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sulla base del piano regionale di sviluppo, tenuto conto degli orientamenti alla programmazione di cui all'

art. 10 della legge n. 157/ 1992, emana gli indirizzi regionali di programmazione faunistico - venatoria.

4. Gli indirizzi regionali dispongono in ordine ai criteri di redazione dei piani faunistico - venatori provinciali in modo da garantirne la omogeneità . Gli indirizzi concernono inoltre:

a) istituzione delle oasi di protezione, nonchè la individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell' avifauna sulla base delle indicazioni dell' INFS;

b) la istituzione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende faunistico - venatorie e aziende agrituristico - venatorie, con riferimento alle modalità di costituzione e gestione, nonchè i criteri relativi alle tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;

e) i criteri per la individuazione delle zone per l' addestramento e allenamento dei cani, nonchè i criteri relativi alla loro gestione e le tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;

f) i criteri per la determinazione dei comprensori omogenei di cui all' art. 10, comma 7 della legge 157/ 1992, nonchè i criteri di ammissibilità e di accoglimento delle richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della **caccia**.

5. Le zone di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), fanno parte del territorio specificatamente destinato alla protezione della fauna selvatica, ai sensi dell' art. 10, comma 3 e 4 della legge n. 157/ 1992, la cui estensione è fissata nella quota del 30% della superficie agro - silvo - pastorale di ciascuna provincia. In detta percentuale sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre disposizioni, sia vietata l' attività venatoria.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 157 del 1992 Art. 10

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 157 del 1992